



## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**40 / 2019 del 01/02/2019**

**Oggetto: PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LE CLINICHE GAVAZZENI S.P.A. PER LA SEDE OPERATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO HUMANITAS CASTELLI CON SEDE IN BERGAMO (BG)**



---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LE CLINICHE GAVAZZENI S.P.A. PER LA SEDE OPERATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO HUMANITAS CASTELLI CON SEDE IN BERGAMO (BG)

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 29/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 a oggetto: Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento;

**ATTESO** che la citata D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU;

**RICHIAMATA** la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra il sistema dell'emergenza territoriale e la rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta deliberazione precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes e i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;



**PRESO ATTO** che in ossequio alla D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014, le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli con sede in Bergamo (BG) ha formulato, con nota del 16.01.2019 prot. 0551, approvazione ad AREU per addivenire al rinnovo della sottoscrizione di uno specifico accordo per ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla propria sede all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotata di competenze mediche specialistiche non presenti presso il Presidio Humanitas-Castelli;

**PRESO ATTO** del rapporto convenzionale perfezionato fra la Clinica Castelli S.p.A. (ora Humanita Castelli) con sede in Bergamo (BG) e la predetta ASST, in quanto struttura dotata di PS e DEA, per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze ai pazienti assistiti presso il Presidio Humanitas-Castelli;

**VISTO** che l'AREU, con propri provvedimenti deliberativi n. 172/2011, 010/2013 e successivi aveva già approvato la sottoscrizione ed il rinnovo di un accordo con la Clinica Castelli ora Humanitas Castelli con sede in Bergamo (BG) per il trasferimento di pazienti;

**RAVVISATA** la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in ossequio alla citata D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, di provvedere al rinnovo di specifico accordo in assenso con le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Dott. Angelo Giupponi, Responsabile dell'AAT 118 di Bergamo dell'AREU, in merito alla sottoscrizione dell'accordo in parola tra l'AREU e le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli con sede in Bergamo (BG);

**DATO ATTO** che la presente convenzione si applica nel caso di pazienti ricoverati presso una degenza o di pazienti ambulatoriali presenti presso il P.O. Castelli che accusino problematiche cliniche tali da richiedere, in brevissimo tempo (entro 30'), un trasporto secondario urgente prognosi tempo-dipendente per l'esecuzione di accertamenti diagnostici, assistenza e cure presso altra Struttura Sanitaria appartenente ad una rete di patologia specifica (pazienti con IMA STEMI/stroke ischemico/aneurisma toracico o addominali in rottura/emorragia intracranica necessitante di terapia chirurgica immediata/trauma maggiore da trasferire a centro HUB);

**PRECISATO** che:

- il Servizio di Emergenza Territoriale 118 metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati per il trasporto dei suddetti pazienti, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale e sulla base di proprie insindacabili decisioni;
- il P.O. Castelli si impegna a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB;
- il personale sanitario del P.O. Castelli, che ha in cura il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria della Struttura di ricovero e cura di destinazione del paziente, è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il P.O. Castelli decidere le modalità di accompagnamento, ma il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal P.O. Castelli al paziente al momento della richiesta di trasferimento;

- è facoltà della SOREU 118 competente per territorio mettere a disposizione un mezzo di soccorso avanzato (automedica – MSA di 2° livello) sulla base di proprie insindacabili valutazioni di compatibilità con la situazione contingente;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne del P.O. Castelli valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

**DATO ATTO** che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2019, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il P.O. Castelli nelle more del perfezionamento dell'accordo con esclusione del tacito rinnovo, e che sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;

**EVIDENZIATO** che le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli riconosceranno ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA di 2° livello-automedica sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio;

**EVIDENZIATO** che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2019 sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzioni e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusti provvedimenti deliberativi di nomina n. 10/2019 e n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo dell'accordo autorizzandone la sottoscrizione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli di Bergamo (BG), per definire un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla propria sede all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotata di competenze mediche specialistiche non presenti presso il Presidio Humanitas-Castelli;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2019, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il P.O. Castelli nelle more del perfezionamento dell'accordo con esclusione del tacito rinnovo, e che sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso di pazienti degenti presso il P.O. Castelli che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Papa Giovanni XXIII o altro ospedale di riferimento

per la specifica condizione clinica;

4. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2019 sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
5. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA di 2° livello (automedica), le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per la sede operativa presidio ospedaliero Humanitas Castelli riconosce ad AREU:
  - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
  - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è il Dr. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate, da parte del Responsabile del procedimento, le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari, ex Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 18 comma 9 L. R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €64. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.  
 Autorizzazione Cliniche Gavazzeni s.p.a. - Agenzia delle Entrate n.

**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN “EMERGENZA -**

**URGENZA”**

TRA

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A. con Sede Legale: Via Mauro Gavazzeni, 21 24125 – Bergamo per la Sede Operativa Presidio Ospedaliero Humanitas Castelli, via Giuseppe Mazzini, 11 24128 – Bergamo (di seguito per brevità P.O. Castelli), C.F./P. IVA 00468520168, Reg. Imp. 3137 Reg. Soc./2286 VOL., in atto rappresentata dal Dott. Giuseppe Fraizzoli, nella sua qualità di legale rappresentante

**PREMESSO**

- che il P.O. Castelli (ex Clinica Castelli), con DGR n. VI/47163 del 17.12.1999 e successive integrazioni, ha ottenuto il rilascio dell'Accreditamento e l'iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate all'Ente “Clinica Castelli S.p.A.” per la Casa di Cura privata “Clinica Castelli S.p.A.;
- che l'organizzazione dell'attività ambulatoriale e di ricovero e la gestione delle relative possibili emergenze presso il P.O. Castelli è definita nei documenti e nelle procedure interne alla stessa;
- che, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/5127 del 15.06.01, ed in riferimento al collegamento funzionale ed organizzativo

con la struttura di ricovero e cura sede di DEA/EAS "... detto collegamento dovrà essere espresso attraverso un protocollo organizzativo che esplicherà dettagliatamente i percorsi necessari alla tutela del paziente, e le cui condizioni contrattuali saranno specificate attraverso apposito atto convenzionale";

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU.

- che la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- che la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes e i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in



essere.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

### ART. 2 Oggetto

La convenzione si applica in tutti i casi in cui un paziente ricoverato presso una degenza o un paziente ambulatoriale presenti presso il P.O. Castelli accusino problematiche cliniche tali da richiedere, in brevissimo tempo (entro 30'), un trasporto secondario urgente prognosi tempo-dipendente per l'esecuzione di accertamenti diagnostici, assistenza e cure presso altra Struttura Sanitaria appartenente ad una rete di patologia specifica (pazienti con IMA STEMI/stroke ischemico/aneurisma toracico o addominale in rottura/emorragia intracranica necessitante di terapia chirurgica immediata/trauma maggiore da trasferire a centro HUB). Il P.O. Castelli attiva la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU 118 competente per territorio che, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con la gestione delle urgenze sanitarie territoriali, mette a disposizione del P.O. Castelli un Mezzo di Soccorso di Base – MSB con equipaggio composto da almeno 2 soccorritori certificati per il soccorso extraospedaliero. Il P.O. Castelli provvederà al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB.

### ART. 3 Condizioni Operative

Il personale sanitario del P.O. Castelli che ha in cura il paziente mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso non viene preso in carico dall'équipe sanitaria del DEA dell'Azienda



Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il P.O. Castelli decidere le modalità di accompagnamento, ma il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal P.O. Castelli al paziente al momento della richiesta del trasferimento.

E' facoltà della SOREU 118 competente per territorio mettere a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA di 2° livello) sulla base di proprie insindacabili valutazioni di compatibilità con la situazione contingente.

Per tutto quanto non previsto dalle procedure interne del P.O. Castelli valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con MSB la P.O. Castelli riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118 competente per territorio.

Nel caso in cui la SOREU 118 competente per territorio metta a disposizione un MSA di 2° livello, il P.O. Castelli riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118 competente per territorio.

Il P.O. Castelli verserà quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'AREU.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali



di riferimento per MSB e MSA di 2° livello.

Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della legge inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la fatturazione elettronica.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata e Risoluzione**

Gli effetti del presente accordo hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2019 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il P.O. Castelli nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per le Cliniche Gavazzeni s.p.a.: [gavazzeni@legalmail.it](mailto:gavazzeni@legalmail.it).

Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime



modalità e forma utilizzate per il presente atto.

In caso di mancato pagamento, nei termini previsti nel precedente art. 4, delle fatture emesse da AREU da parte del P.O. Castelli il presente accordo si riterrà in prima istanza sospeso, e in caso di reiterazione nell'insolvenza risolto. AREU provvederà nei predetti casi ad aggiornare la competente ATS, al fine di permettere di effettuare le determinazioni di competenza, in merito alla sospensione del servizio in parola (art. 2 del presente accordo).

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico del P.O. Castelli.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti "Piano di prevenzione della corruzione" e "Codice di comportamento" (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle



obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della privacy.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano li, data dell'ultima sottoscrizione

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A. rappresentata dal legale rappresentante p.t. Dott. Giuseppe Fraizzoli.

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 8.

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

Le Cliniche Gavazzeni S.p.A. rappresentata dal legale rappresentante p.t. Dott. Giuseppe Fraizzoli.



PROPOSTA DI DELIBERA N. 29/2019

**Oggetto: PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LE CLINICHE GAVAZZENI S.P.A. PER LA SEDE OPERATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO HUMANITAS CASTELLI CON SEDE IN BERGAMO (BG)**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.  
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 30/01/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)